

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1270 del 10/03/2026
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA MODUGNO DOMENICO CON IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA BOLOGNA N. 537 - 539 - Diniego Modifica sostanziale AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1362 del 10/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dieci MARZO 2026 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Inviata via PEC
Sinadoc n. 36209/2025/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. **Impresa Individuale “DOMENICO MODUGNO”** con sede legale nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 714 e impianto nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 537/639.

DINIEGO della Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

Il Dirigente Dott. Marco Roverati di ARPAE del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara

il giorno 11/11/2025 il Titolare dell'Impresa **Individuale “DOMENICO MODUGNO”** con sede legale nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 714 ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Ferrara l'istanza per avviare il Procedimento, comprendente l'istanza di rilascio di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'attività di distribuzione carburanti, ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto localizzato nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 537/639;

l'istanza su indicata è stata assunta agli atti del S.U.A.P. del Comune di Ferrara, registrata al P.G. n. 210586 del 11/11/2025, trasmessa ad ArpaE con nota datata 13.11.2025 (assunta al P.G. di ArpaE n. 201954 del 13.11.2025);

CONSIDERATO che la Ditta di cui sopra ha presentato l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (atto ArpaE n. **DET-AMB-2018-2977 del 13/06/2018**, modificato con atto n.DET-AMB-2020-6014 del 10/12/2020 e volturato con atto DET-AMB-2024-6709 del 02/12/2024), per la modifica del titolo abilitativo allo scarico, in quanto la ditta intende deviare lo scarico delle prime piogge e reflue domestiche dalla pubblica fognatura ad acque superficiali;

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

VISTO CHE:

ArpaE SAC Ferrara ha comunicato al SUAP ed ArpaE S.T. con nota P.G. n. 206448 del 20.11.2025 l'esito della completezza documentale e richiesta Nulla Osta al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e relazione tecnica al Servizio Territoriale per lo scarico in acque superficiali di acque reflue, costituite da acque di prima pioggia e reflue domestiche;

Il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara con nota datata 17/11/2025 (assunta al PG di Arpae n. 204704 del 18/11/2026) ha espresso Parere non favorevole al convogliamento delle acque reflue in acque superficiali anziché in pubblica fognatura. In tale nota si ricorda che il Regolamento di fognatura del SII impone l'obbligo di allaccio alla fognatura a meno di comprovate ragioni tecnico economiche (relative all'allaccio);

Arpae Servizio Territoriale ha espresso con nota PG n. 210641 del 27/11/2025 una **valutazione tecnica sfavorevole** in quanto per un generale principio di maggior tutela ambientale, sarebbe opportuno recapitare lo scarico nella pubblica fognatura come tra l'altro, per questa ditta, è già previsto nella atto di AUA vigente.

ArpaE SAC Ferrara con nota PG n. 213398 del 02/12/2025 ha comunicato al S.U.A.P. di Ferrara la proposta di preavviso di diniego per la valutazione tecnica non favorevole espressa da ArpaE Servizio Territoriale;

il SUAP del Comune di Ferrara con nota prot. n. 231841 del 16/12/2025 ha comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di rigetto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Tale nota è stata inoltrata di nuovo in data 07/01/2026 (assunta al PG di ArpaE n. 974 del 07/01/2026);

il S.U.A.P. di Ferrara con nota prot. n. 8987 del 15/01/2026 (assunta al PG di ArpaE n. 7652 del 15/01/2026) ha trasmesso le controdeduzioni al preavviso di diniego, presentate dalla ditta al SUAP in data 14/01/2026;

Arpae Servizio Territoriale con nota PG n. 38229 del 27/02/2026 ha trasmesso la relazione tecnica in merito alle controdeduzioni della ditta, con la quale riporta le valutazioni tecniche in merito all'istanza per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di scarico produttive, costituite dal mescolamento delle acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia) e delle acque derivanti dai servizi igienici. In particolare, il Servizio territoriale, pur esprimendo una valutazione tecnica favorevole in merito allo scarico, nel rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, **a condizione che:**

1. qualora nel sistema di trattamento dei servizi igienici sia installata la fossa biologica, si provveda alla sostituzione con una fossa imhoff come previsto nella DGR 1053/2003;
2. sia previsto un pozzetto di campionamento posto subito a monte dello scarico finale in acque superficiali idoneo al campionamento delle acque di prima pioggia e dei servizi igienici;
3. aggiornare le planimetria con le modifiche apportate;

complessivamente, esprime una **valutazione sfavorevole**, in quanto lo scarico *non prevede la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, che invece si ritiene vadano mantenute distinte.*

Inoltre, il Servizio Territoriale, vista la presenza in prossimità dell'impianto di distribuzione dei carburanti della linea fognaria gestita da HERA precisa come *lo stesso scarico, per un generale principio di maggior tutela ambientale, sarebbe opportuno venisse recapitato nella pubblica fognatura.*

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli*

impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

la L. n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";

la L.R. n. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTO CHE:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;

L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTE:

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l’art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, con particolare riferimento alle Relazione Tecnica espressa da ArpaE Servizio Territoriale con nota P.G. n. 38229 del 27/02/2026, che non sussistano gli elementi per valutare positivamente il progetto così come presentato dalla Ditta in oggetto, precludendo il rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici di acque di prima pioggia e reflue domestiche, a favore dell'**Impresa Individuale "DOMENICO MODUGNO"**, relativamente all'istanza presentata e precedentemente citata;

RICHIAMATE

D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;

D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

D.D. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.

D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

DATO ATTO che:

- il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le

informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- con Delibera del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

DISPONE

per le ragioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il DINIEGO della Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (atto ArpaE n. **DET-AMB-2018-2977 del 13/06/2018**, modificato con atto n.DET-AMB-2020-6014 del 10/12/2020 e volturato con atto DET-AMB-2024-6709 del 02/12/2024) di cui all'istanza presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 11.11.2025 (assunta al P.G. Arpae n. PG/2025/201954 del 13.11.2025) dall'Impresa **Individuale "DOMENICO MODUGNO"** con sede legale nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 714 , Codice Fiscale MDGDNC86D29A285M e P.IVA n. 02112630385, per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, da svolgersi nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 537/639.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, per il rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed alla società HERA S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro

120 gg dal ricevimento da parte della Ditta del presente atto di diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale,
rilasciato dal SUAP del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

Il Responsabile del

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.